

## PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

### COMMISSIONE

#### Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India

(2009/C 240/06)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India (nel seguito «il paese interessato») in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (nel seguito «il regolamento di base»).

#### 1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 4 maggio 2009 dall'Eurocord (nel seguito «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di corde di fibre sintetiche.

#### 2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è rappresentato da spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), nonché altre fibre sintetiche di nylon o di altri poliammidi o di poliesteri aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), originari dell'India (nel seguito «il prodotto in esame»), classificabili ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19.

#### 3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1736/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup> sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India.

#### 4. Motivazione del riesame

La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

L'asserzione relativa alla reiterazione del dumping da parte dell'India è basata sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno indiano e di un valore normale costruito, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame. Visto che attualmente i volumi delle importazioni dall'India nella Comunità non sono significativi, il richiedente ha utilizzato i prezzi all'esportazione dall'India verso gli Stati Uniti d'America.

In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente afferma che esiste un rischio di reiterazione del dumping da parte dell'India.

Inoltre, secondo il richiedente, esiste la probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole. A tale riguardo ha presentato prove del fatto che, dati i recenti investimenti in capacità di produzione da parte dei produttori esportatori nel paese interessato e l'esistenza di notevoli capacità inutilizzate, l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile un notevole aumento dell'attuale livello delle importazioni del prodotto in esame.

Inoltre, secondo quanto sostenuto dal richiedente, l'attuale situazione rispetto al pregiudizio è attribuibile prevalentemente all'esistenza delle misure e, nel caso di una loro scadenza, la ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe causare una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 1.

## 5. Procedura

Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

### 5.1. Procedura per determinare la probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio legato alla scadenza delle misure.

#### a) Campionamento

Tenuto conto del numero apparentemente elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere alla tecnica del campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

#### i) Campionamento degli esportatori/producenti dell'India

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i) del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

- ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri separatamente e in totale,
- fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009,
- descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative alla produzione del prodotto in esame,

- ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate<sup>(3)</sup> coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

#### ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto i) del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

- ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,
- volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario dell'India effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009,

<sup>(3)</sup> Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate<sup>(4)</sup> coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

### iii) Campionamento dei produttori comunitari

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i) del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

- ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009,
- valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009,
- volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009,
- volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009,

- volume in tonnellate delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame prodotto in India nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009, se applicabile,

- ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate<sup>(5)</sup> coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto simile (prodotto nella Comunità) e del prodotto in esame (prodotto nel paese interessato),

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

### iv) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii) del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.

Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

<sup>(4)</sup> Cfr. nota 3.

<sup>(5)</sup> Cfr. nota 3.

## b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori dell'India inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

## c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

## 5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione, che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), sottopunto ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

## 6. Termini

## a) Termini generali

## i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del

presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli quanto prima e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo disposizioni diverse, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

## iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

## b) Termine specifico per il campionamento

i) Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disposte a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ii) Ogni altra informazione relativa alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

iii) Salvo altrimenti disposto, le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

## 7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»<sup>(6)</sup> e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione H  
Ufficio: N105 04/92  
1049 Brussels  
BELGIUM

Fax +32 22956505

## 8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare le informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

## 9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblica-

zione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## 10. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

## 11. Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>(7)</sup>.

## 12. Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

<sup>(6)</sup> La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

<sup>(7)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.